

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. TRADING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 15, presso l'avv. Giovanni Bellomo, rappresentata e difesa dall'avv. DAMASCENI Antonio, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 95/01/06, depositata il 9 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 luglio 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. La M.F. Trading s.r.l. (già Europa Costruzioni Sud Est s.p.a.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 95/01/06, depositata il 9 novembre 2006, con la quale, rigettando l'appello della contribuente, è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per IRPEG ed ILOR dell'anno 1997, a seguito di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione.

Il giudice a quo ha ritenuto che il prodromico avviso di accertamento fosse stato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, validamente notificato a mezzo posta presso la sede della società, essendo stata la relativa raccomandata ivi ricevuta, sia pure con firma illeggibile, da persona fisica incaricata al ritiro.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con i cui tre motivi si contesta l'anzidetto ratio decidendi, è manifestamente infondato, in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 cod. proc. civ. , comma 1), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (da ult. Cass. n. 15798 del 2010).

Inoltre, e in ogni caso, nella fattispecie la notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, con conseguente applicabilità del principio secondo il quale ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne deriva che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr.

Cass. n. 11708 del 2011; cfr., anche, Cass. nn. 1906 del 2008, 17598, 21309 e 25616 del 2010, 270 del 2012).

3. Si ritiene, in conclusione, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio"; che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 7000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2012